

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. 444/ASURDG DEL 10/06/2013**

**Oggetto: VERTENZA ASUR – EX Z.T. N. 8/M.L.- APPELLO SENTENZA N.88/2012 -
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO- NOMINA LEGALE .**

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. Di costituirsi, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, nel giudizio promosso dalla dipendente M.L. (il cui nominativo viene esplicitato con le sole iniziali ed i cui dati anagrafici sono indicati nell'allegato al presente atto che non viene pubblicato per motivi di riservatezza), di fronte alla Corte d'Appello di Ancona;
2. Di conferire, per detto fine, incarico legale all'Avv.to Carlo Alberto Nicolini, del Foro di Macerata, con studio in Macerata Via Morbiducci n.21, conferendo espresso mandato per la rappresentanza e la difesa dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale;
3. Di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento di € 5.400,00 si farà fronte con le somme accantonate al conto 0202030103 "Fondo rischi contenzioso personale dipendente";
4. Di dare che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i;
5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell'Asur ai sensi dell'art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

6. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m..

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Giorgio Caraffa)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Alberto Carelli)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Piero Ciccarelli)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
Area Vasta n.3 - Affari Legali e Contenzioso Civitanova Marche

Normativa di riferimento

La Legge Regionale delle Marche n. 13 del 20. giugno 2003 , recante ad oggetto: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale" successivamente integrata e modificata con Leggi Regionali n. 17/2010 e n. 17/2011;

Codice Civile e Codice di Procedura Civile;

Decreto Legislativo n. 28 del 2010.

Motivazione

Con ricorso in appello, notificato in data 03.12.2012, la dipendente Sig. M.L. (il cui nominativo viene esplicitato con le sole iniziali ed i cui dati anagrafici sono indicati nell'allegato al presente atto che non viene pubblicato per motivi di riservatezza) citava in giudizio l'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) Marche, ex Zona Territoriale n.8 di Civitanova Marche, per vedersi riconoscere, in riforma della sentenza n. 88/12, previa declaratoria di nullità dell'intesa del 07.06.2002, stipulata dall'A.S.L. n. 8 di Civitanova Marche con la RSU Aziendale e con OO.SS., maggiormente rappresentative del personale del Comparto Sanitario, nella parte in cui prevede requisiti per l'accesso alle progressioni di carriera di cui all'art. 12 comma 2 CCNL Comparto Sanità del 20.09.2001, il profilo di Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto (Cat. Ds), con decorrenza dall'01.11.2002, nonché al pagamento di tutte le differenze retributive maturate oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, con la ricostruzione integrale della carriera ai fini giuridici, economici e previdenziali; in via subordinata, nella denegata ipotesi di reiezione di dette domande, la condanna al pagamento delle differenze retributive e contributive che avrebbe percepito con la progressione di carriera ingiustamente negata, quale risarcimento del danno calcolato in misura non inferiore alle differenze retributive e contributive che avrebbe percepito se fosse stata riconosciuta detta qualifica Ds con tre anni di ritardo, con maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria; in via di estremo subordine, nell'ipotesi di reiezione delle domande di cui al precedenti punti accertare che la ricorrente, in quanto esclusa dalla progressione verticale oggetto di causa, aveva diritto all'attribuzione di una fascia economica a decorrere dall'01.01.2002 in conformità a quanto previsto in tema di "progressione orizzontale" dall'intesa del 07.06.2002 e, per l'effetto, condannare parte resistente ad attribuire alla ricorrente la reclamata fascia economica ed a versare alla stessa le differenze retributive dovute, oltre a

regolarizzare sotto ogni profilo, compreso quello contributivo, il rapporto di lavoro, il tutto maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sino all'effettivo saldo. Con vittoria di spese di diritti ed onorari.

Con nota del 14.12.2012, acquisita al protocollo dell'Azienda al n. 105229 del 20.12.2012 l'Avv.to Nicolini C.A. inviava il ricorso in appello, notificato il 03.12.2012, quale procuratore domiciliatario.

In data 02.05.2013 perveniva il preventivo di spesa richiesto per l'assistenza nella fase di appello redatto ai sensi del D.M. n.140 del 2012.

Ritenuto, pertanto, necessario costituirsi nella fase di appello per contrastare le pretese avversarie in fatto e diritto nominando un legale di fiducia, dichiarando il presente atto immediatamente esecutivo per consentire gli adempimenti necessari alla costituzione in giudizio in tempo utile per l'udienza del 18.07.2013.

Considerato che gli Avvocati interni dell'Asur hanno un carico di lavoro che non consente di potere patrocinare la presente causa.

Tenuto conto che, il contenzioso è stato affidato all'Avv.to Carlo Alberto Nicolini e l'attuale incarico è strettamente collegato con quello precedente che peraltro si è concluso con sentenza favorevole per l'azienda.

Tutto quanto sopra premesso, si propone al Direttore Generale, ai fini della relativa approvazione il seguente schema di **Determina**:

Di costituirsi, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, nel giudizio promosso dalla dipendente M.L. (il cui nominativo viene esplicitato con le sole iniziali ed i cui dati anagrafici sono indicati nell'allegato al presente atto che non viene pubblicato per motivi di riservatezza), di fronte alla Corte d'Appello di Ancona;

Di demandare la scelta fiduciaria del legale a cui conferire l'incarico di rappresentare e difendere in giudizio gli interessi dell'ASUR, al Direttore Generale;

Di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento di € 5.400,00 si farà fronte con le somme accantonate al conto 0202030103 "Fondo rischi contenzioso personale dipendente";

Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i;

Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell'Asur ai sensi dell'art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m..

*Il Responsabile del Procedimento
(Dr.ssa Valchiria Capozucca)*

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO

Si attesta che l'importo previsto in determina, trova copertura, come dichiarato nel documento istruttorio, con le somme accantonate al conto 0202030103 "Fondo rischi contenzioso personale dipendente".

Il Dirigente Controllo di Gestione

(Sig. Paolo Gubbinelli)

Il Dirigente Servizio Bilancio

*Civitanova Marche
(Dr.ssa Lucia Eusebi)*

- ALLEGATI -

Allegato in forma cartacea sottratto alla pubblicazione